

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3038-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 marzo 1966 (Stampato n. 1398)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**FANFANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 marzo 1966*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964

Presentata alla Presidenza il 27 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 2 giugno 1964, ha posto termine ad un contenzioso tra i due Paesi che si prolungava da decenni. In breve, le rivendicazioni del Governo di Parigi riguardavano alcuni vecchi titoli italiani circolanti in Francia (talune obbligazioni della Società Generale Ferrovie Romane risalivano al 1856), detti a « garanzia oro ».

Da parte francese se ne pretendeva il rimborso — in virtù delle condizioni di emissione dei titoli medesimi — non in franchi francesi al cambio del giorno, bensì in base alla « clausola oro », tanto per la quota capitale, che per la quota interessi.

Da parte italiana si era per altro sempre obiettato circa la fondatezza della richiesta di rimborso in oro, giacché a seguito della

emanazione del « Gold Act » americano del 1933, la « clausola oro » era stata da tempo abbandonata da quasi tutti i Paesi del mondo, compreso il nostro. Seguirono alterne vicende, poiché la nostra Corte di Cassazione, il 29 aprile 1950, emanò una sentenza in base alla quale, invece, la « clausola oro » avrebbe dovuto tornare ad esplicare tutti i suoi effetti. La questione fu riproposta dai francesi a seguito di tale sentenza, ma il Consiglio di Stato, interpellato dal nostro Governo, si pronunciò in senso negativo. A quel punto apparve chiaro che si sarebbe potuto pervenire alla soluzione del problema solo attraverso un accordo transattivo. Ciò tanto più in quanto, a fronte delle richieste francesi, vi erano delle rivendicazioni italiane concernenti:

a) la conversione dei biglietti di banca francesi di vecchia emissione, depositati presso le sedi della Banca d'Italia da Enti o da privati;

b) il dissequestro di alcuni conti consolari esistenti presso le sedi di Nizza e Marsiglia della Banca Commerciale Italiana;

c) il regolamento dei crediti in « conti cambi con l'Estero, conti non ammessi al dissequestro in quanto acquisiti dopo il 10 bloccati » dell'ex Istituto Nazionale per il giugno 1940 (articolo 1, lettera a), dell'accor-

do italo-francese del 23 novembre 1947, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 79 del Trattato di Pace).

L'ammontare delle originarie richieste francesi era di circa 10 miliardi e 400 milioni di lire. Quelle italiane assommavano a circa 3 miliardi e 200 milioni.

Dato il notevole divario nell'entità delle rispettive pretese, la trattativa venne, da parte nostra, impostata nel senso di ridimensionare e ridurre quanto più possibile le richieste dei due Paesi. Tale risultato appare ampiamente conseguito, grazie anche alla buona volontà dei negozianti francesi, giacché questi ultimi hanno accettato di ridurre le loro pretese, in linea transattiva, da 10 miliardi 374 milioni a 895 milioni, equivalenti a 7 milioni di « nuovi franchi ». Analoga riduzione hanno, naturalmente, subito le rivendicazioni italiane.

L'Accordo appare dunque opportuno e vantaggioso, sia perché elimina un contenzioso di antica data tra i due paesi, sia perché ciò avviene a condizioni per noi relativamente poco onerose: per queste ragioni, onorevoli colleghi, a nome della III Commissione, ho l'onore di proporre l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 895 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.